REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 2211 del 22/11/2019

Seduta Num. 43

Questo venerdì 22 **del mese di** novembre

dell' anno 2019 **si è riunita nella residenza di** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Bonaccini Stefano	Presidente
2) Donini Raffaele	Vicepresidente
3) Bianchi Patrizio	Assessore
4) Caselli Simona	Assessore
5) Gazzolo Paola	Assessore
6) Petitti Emma	Assessore
7) Venturi Sergio	Assessore

Funge da Segretario l'Assessore: Bianchi Patrizio

Proposta: GPG/2019/2281 del 18/11/2019

Struttura proponente: SERVIZIO POLITICHE PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE, IL CONTRASTO ALLA POVERTA E TERZO SETTORE
DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

Assessorato proponente: PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

Oggetto: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI PROTOCOLLO DI INTESA TRA IL TRIBUNALE DI BOLOGNA E LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'IDENTIFICAZIONE DELLE VITTIME DI TRATTA E DI GRAVE SFRUTTAMENTO

Iter di approvazione previsto: Delibera ordinaria

Responsabile del procedimento: Monica Raciti

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Visti:

- il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”, e successive modificazioni;

- la legge 11 agosto 2003, n. 228, recante “Misure contro la tratta di persone”, e successive modificazioni ed in particolare l’articolo 13 della suddetta legge n. 228 del 2003;

- il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24, recante “Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI”;

- il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 “Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale”;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 maggio 2016 recante “Definizione del Programma unico di emersione, assistenza ed integrazione sociale a favore degli stranieri e dei cittadini di cui al comma 6 bis del medesimo art. 18, vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del Codice penale, o che versano nelle ipotesi di cui al comma 1 dello stesso articolo 18”;

- la L.R. 24 marzo 2004, n. 5 "Norme per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati. Modifiche alle leggi regionali 21 febbraio 1990, n. 14 e 12 marzo 2003, n. 2", ed in particolare l'art. 12 "Programma di protezione e integrazione sociale";

Dato atto che:

- dal 1996 la Regione Emilia-Romagna promuove e sostiene il Progetto Oltre la Strada che si configura come un sistema di interventi sociosanitari per la realizzazione di misure di assistenza a favore di vittime di tratta di esseri umani e di grave sfruttamento nell'ambito sessuale, lavorativo, nell'accattonaggio, nelle attività illegali;

- il sistema Oltre la strada è basato su una rete di enti pubblici titolari degli interventi (Comuni di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Unione Comuni Valle del Savio e Azienda USL di Romagna) e soggetti privati convenzionati;

- le misure attuate (nell’ambito del sistema nazionale anti-tratta che fa capo al Dipartimento Pari Opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri) comprendono: interventi proattivi per l’emersione, accoglienza (anche in emergenza, e diversificata in relazione a genere, tipo di sfruttamento,

presenza di figli), tutela sanitaria e legale, sostegno psicologico, regolarizzazione, alfabetizzazione, formazione professionale, orientamento e inserimento lavorativo;

- le attività sono svolte in tutto il territorio regionale in collaborazione con forze dell'ordine, autorità giudiziaria, servizi sanitari, servizi sociali, enti del terzo settore, sindacati, enti di formazione professionale;

Considerato che:

- in particolare, a partire dal 2015, il fenomeno delle vittime di tratta presenti tra le persone richiedenti protezione internazionale ha raggiunto dimensioni notevoli, richiedendo l'attivazione di interventi specifici finalizzati al raccordo tra sistema tratta, sistema di protezione rivolto a richiedenti/titolari di protezione internazionale, sistema di protezione rivolto a minori stranieri non accompagnati;

- ciò ha comportato la necessità di costruire prassi operative e collaborazioni per l'identificazione di possibili vittime di tratta e/o di grave sfruttamento lavorativo tra coloro che presentano domanda di protezione internazionale alla Commissione Territoriale di Bologna e alla Sezione distaccata presso la Prefettura di Forlì-Cesena, al fine di garantire l'adozione delle adeguate misure di tutela e protezione;

- l'articolo 10 del sopra citato D.lgs. 24/2014 di attuazione della direttiva 2011/36/UE sulla tratta di esseri umani recita "*le Amministrazioni che si occupano di tutela e assistenza delle vittime di tratta e quelle che hanno competenza in materia di asilo individuano misure di coordinamento tra le attività istituzionali di rispettiva competenza, anche al fine di determinare meccanismi di rinvio, qualora necessari, tra i due sistemi di tutela*";

Dato atto che:

- si è proceduto con la sottoscrizione del "Protocollo di intesa tra Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Bologna e Regione Emilia-Romagna, Servizio politiche per l'integrazione sociale, il contrasto alla povertà e il terzo settore - Progetto Oltre la strada per l'identificazione delle vittime di tratta e di forme di grave sfruttamento tra i richiedenti protezione internazionale e procedure di referral" – RPI/2018/358;

- la collaborazione instaurata dalla Regione Emilia-Romagna tramite il progetto Oltre la Strada con la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Bologna ha portato:

- alla segnalazione da parte della Commissione territoriale di Bologna di 95 potenziali vittime nel 2018 e 158 potenziali vittime nel primo semestre 2019;

- alla concessione dello status di rifugiato per 67 richiedenti asilo identificate come vittime di tratta di esseri umani;
- all'ingresso in programmi di assistenza di cui all'articolo 18 T.U. immigrazione di 18 richiedenti asilo in situazione di pericolo per la volontà di fuoriuscire dalla condizione di sfruttamento;

Richiamato il D.L. n. 13/2017, convertito con modificazioni dalla legge 46/2017, che ha istituto presso i Tribunali distrettuali le Sezioni specializzate in materia di Immigrazione, Protezione internazionale e Libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea;

Dato atto che tali sezioni sono preposte alla trattazione dei ricorsi contro i provvedimenti della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale;

Considerato che:

- il Tribunale di Bologna, a fronte dell'attività delle sopra citate Sezioni specializzate, ha rilevato l'emergere di indicatori di tratta durante l'audizione di diversi richiedenti protezione internazionale in sede di ricorso giurisdizionale e ha pertanto richiesto la collaborazione della Regione Emilia-Romagna tramite il progetto regionale Oltre la Strada;

- appare opportuno completare il quadro delle collaborazioni istituzionali necessarie per la tutela delle vittime di tratta, nell'ambito del complessivo percorso di valutazione attuato dai diversi organi dello stato finalizzato al riconoscimento del diritto a misure di protezione internazionale;

Ritenuto pertanto di procedere con la definizione di forme di raccordo e collaborazione con il Tribunale di Bologna analoghe a quelle già positivamente sperimentate con la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Bologna;

Considerato opportuno con il presente atto, alla luce delle motivazioni sopra esposte:

- approvare lo schema di "Protocollo di intesa tra Tribunale di Bologna e Regione Emilia-Romagna per l'identificazione delle vittime di tratta e di forme di grave sfruttamento", allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente atto;

- dare mandato alla Responsabile del Servizio politiche per l'integrazione sociale, il contrasto alla povertà e il terzo settore della Regione Emilia-Romagna di sottoscrivere tale protocollo;

Richiamate:

- la L.R. 28 ottobre 2016, n.18 "Testo Unico per la promozione della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell'economia responsabili";

- la Determina dirigenziale n. 3121 del 02 marzo 2017 recante "Costituzione dell'Osservatorio regionale sui fenomeni connessi al crimine organizzato e mafioso nonché ai fatti corruttivi, ai sensi della L.R. 28 ottobre 2016, n. 18";

Richiamati:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modificazioni e integrazioni;

- il Decreto Legislativo D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;

- la deliberazione n. 122 del 28 gennaio 2019 "Approvazione piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021", ed in particolare l'allegato D "Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 1123 del 16 luglio 2018 avente ad oggetto "Attuazione regolamento (UE) 2016/679: definizione di competenze e responsabilità in materia di protezione dei dati personali. Abrogazione appendice 5 della delibera di Giunta regionale n. 2416/2008 e ss.mm.ii.";

- la determinazione dirigenziale n. 12096/2016;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 468 del 10 aprile 2017 recante "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";

- il D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";

Richiamate altresì le proprie deliberazioni:

- n. 2416/2008 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera n. 450/2007" e ss.mm., per quanto applicabile;

- n. 270 del 25/02/2016, n. 193 del 27/02/2015, n. 628 del 29/05/2015, n. 56 del 25/01/2016, n. 622 del 28/04/2016, n. 1107/2016, n. 2344/2016 e n. 1059 del 03/07/2018;

Vista la determinazione dirigenziale n. 9898 del 26/06/2018 avente ad oggetto "Rinnovo degli incarichi dirigenziali presso la Direzione Generale Cura della persona, Salute e Welfare";

Richiamate le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Richiamato il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 104 del 28/06/2019 recante 'Nomina del Vicepresidente della Giunta regionale e contestuale modifica al decreto del Presidente n. 220/2014 e ss.mm.ii. "Nomina dei componenti della Giunta regionale e specificazione delle relative competenze"' con cui le attribuzioni riferite all'incarico di Assessore a "Politiche di Welfare e Politiche abitative", sono state ricondotte direttamente nella competenza del Presidente della Giunta Regionale;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta del Presidente della Giunta Regionale con deleghe alle politiche di welfare e politiche abitative Stefano Bonaccini;
A voti unanimi e palesi

Delibera

Per le motivazioni riportate in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate, di:

1) approvare lo schema di "Protocollo di intesa tra Tribunale di Bologna e Regione Emilia-Romagna per l'identificazione delle vittime di tratta e di forme di grave sfruttamento" parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) dare mandato alla Responsabile del Servizio politiche per l'integrazione sociale, il contrasto alla povertà e il terzo settore della Regione Emilia-Romagna di sottoscrivere tale Protocollo;

3) consentire che in sede di sottoscrizione del Protocollo quadro vengano apportate al testo eventuali modificazioni di carattere non sostanziale, concordate tra i sottoscrittori dello stesso;

4) stabilire che il Protocollo d'intesa ha durata annuale e si rinnova automaticamente, salvo cessazione nel caso in cui il Progetto Oltre la Strada cessi l'attività o non sia più accreditato presso il Dipartimento per le Pari Opportunità;

5) di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa.

PROTOCOLLO DI INTESA

TRA

TRIBUNALE DI BOLOGNA

E

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

per l'identificazione delle vittime di tratta e di forme di grave sfruttamento

VISTI

- la **Convenzione di Ginevra** sullo status dei rifugiati del 1951;

- il **Protocollo addizionale** per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare donne e bambini del 2000 addizionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale del 2000, ratificata dall'Italia con la legge 146/2006;

- le **Linee Guida di Protezione Internazionale dell'UNHCR** riguardanti l'applicazione dell'articolo 1 A (2) della Convenzione del 1951 e/o del Protocollo del 1967 relativi allo status di rifugiati alle vittime di tratta e alle persone a rischio di tratta;

- la **Convenzione europea** per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali ratificata dall'ordinamento italiano con legge 848/1955;

- la **Convenzione del Consiglio d'Europa** n. 197 del 16.5.2005 sulla lotta contro la tratta degli esseri umani, ratificata dall'ordinamento italiano con legge 108/2010;

- la **Convenzione sui diritti del fanciullo** del 20.11.1989, ratificata dall'Italia con la legge 176/1991;

- la **Direttiva 2011/36/UE** relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI;

- la **Direttiva 2011/95/UE** del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta, la **Direttiva 2013/33/UE** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (rifusione (rifusione) e la **Direttiva 2013/32/UE** recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione

internazionale (rifusione);

- la **legge 11 agosto 2003 n. 228** recante misure contro la tratta di persone;

- il **Decreto legislativo 24/2014** recante attuazione della Direttiva 2011/36/UE e in particolare l'art. 10;

- i **Decreti legislativi 251/2007 e 25/2008** e successive modifiche in attuazione delle direttive 2003/84/UE e 2005/85/UE;

- il **Decreto legislativo 142/2015,** emanato in attuazione della Direttiva 2013/32/UE;

- il **D.L. 13/2017,** convertito con modificazioni dalla **legge 46/2017,** che ha istituto presso i Tribunali distrettuali le Sezioni specializzate in materia di Immigrazione, Protezione internazionale e Libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea;

- il **Piano nazionale** di azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani per gli anni 2016-2018 adottato il 26.2.2016;

- il **D.M.C.M. del 16.5.2016** recante la disciplina del programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale di cui all'art. 18 comma 3bis D.L.vo 286/98;

- le **Linee Guida della Commissione Nazionale** per l'identificazione delle vittime di tratta tra i richiedenti protezione internazionale e procedure di *referral*;

- la **Delibera del 9 maggio 2018 del Consiglio Superiore della Magistratura** "Risoluzione sulle linee guida in tema di organizzazione e buone prassi per la trattazione dei procedimenti relativi a reati di violenza di genere e domestica";

- il **Bando del Dipartimento per le Pari Opportunità – Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3/2018** per il funzionamento di progetti attuati a livello territoriale finalizzati all'assistenza ed integrazione sociale a favore degli stranieri e dei cittadini di cui al comma 6 bis dell'art. 18 del D.L.vo 286/1998.

CONSIDERATO CHE

- la tratta degli esseri umani rientra fra le più gravi e sempre attuali violazioni dei diritti fondamentali;

- il meccanismo di cooperazione tramite il quale gli attori statali adempiono ai propri obblighi per proteggere e promuovere i diritti umani delle vittime di tratta è individuato nel Meccanismo

di *Referral*, costituito da procedure operative standard (POS) basate su criteri di qualità ed incentrate sulla protezione dei dati personali ed il rispetto della normativa sulla privacy per le persone coinvolte nella tratta;

- sempre più frequentemente la Sezione specializzata per la protezione internazionale istituita presso il Tribunale di Bologna esamina ricorsi proposti da persone che è ragionevole ritenere possano essere potenziali vittime di tratta, o comunque soggette a situazioni di violenza o grave sfruttamento a scopo sessuale, riduzione o mantenimento in schiavitù;

- la Regione Emilia-Romagna è l'ente titolare del Progetto Oltre la Strada, che realizza interventi volti a garantire le misure di assistenza e tutela previste dalla normativa vigente in favore delle persone vittime dei reati di riduzione o mantenimento in schiavitù e tratta di persone;

- il progetto Oltre la Strada è accreditato presso il Dipartimento per le Pari Opportunità – Presidenza Consiglio dei Ministri nell'ambito dei bandi per lo svolgimento di programmi di emersione, assistenza e integrazione sociale di cui all'art. 18 comma 3bis D.L.vo 286/98 ed ha un'operatività sull'intero territorio regionale;

- le relative funzioni di coordinamento e indirizzo sono in capo al Servizio Politiche per l'Integrazione sociale, il contrasto alla povertà e Terzo Settore della Regione Emilia-Romagna, mentre l'attuazione delle azioni progettuali è affidata agli enti pubblici che possono operare in convenzione con soggetti del terzo settore iscritti alla terza sezione del registro di cui all'art. 52, comma 1, lett b. del DPR 394/1999;

- tra gli obiettivi e le attività del progetto vi è anche quello di favorire l'emersione delle vittime di tratta o comunque di situazioni di grave sfruttamento a scopo sessuale e dunque di garantire, nei diversi ambiti di operatività, l'identificazione delle vittime di tratta e grave sfruttamento, al fine di assicurare l'attivazione di azioni di protezione immediata e prima assistenza, nonché di inclusione attiva delle persone vittime di tratta, violenza e grave sfruttamento, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;

- in considerazione della complessità dell'identificazione e dell'emersione della reale vicenda subita da persone che si ritiene possano essere vittime di tratta e/o grave sfruttamento a scopo sessuale sono necessarie esperienza e competenze specifiche, anche al fine di mettere in atto le adeguate misure di tutela, assistenza e protezione previste dalla normativa vigente a tutela delle vittime;

- conseguentemente è opportuno formalizzare con il presente

Protocollo la collaborazione tra la Regione Emilia-Romagna ed il Tribunale di Bologna, che preveda l'adozione, nell'ambito dei procedimenti giudiziari di competenza della Sezione specializzata, di procedure operative per l'identificazione delle vittime di tratta e di forme di grave sfruttamento a scopo sessuale.

TUTTO CIO' PREMESSO

tra

la Regione Emilia-Romagna

e

il Tribunale di Bologna

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1) La Regione Emilia-Romagna dichiara la disponibilità per il tramite degli enti pubblici attuatori degli interventi territoriali del progetto Oltre la Strada, a collaborare con il Tribunale di Bologna per porre in essere tutte quelle condizioni atte a garantire l'accesso alla giustizia, nonché alle forme di tutela previste dalla normativa nazionale, alle persone vittime di tratta di esseri umani e/o poste in situazioni di grave sfruttamento coinvolte in procedimenti civili per le materie di competenza della Sezione specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale e Libera circolazione cittadini UE.

2) La Regione Emilia-Romagna dichiara la disponibilità, per il tramite degli enti pubblici attuatori degli interventi territoriali del progetto Oltre la Strada, nei limiti delle risorse di personale disponibili a collaborare, in seguito all'avvio di una procedura di *referral* per l'identificazione di possibili vittime di tratta nell'ambito dei procedimenti civili pendenti presso la Sezione specializzata del Tribunale di Bologna, al fine di garantire l'adozione delle adeguate misure di tutela e protezione e favorire acquisizione degli elementi necessari all'esercizio dei poteri istruttori e di valutazione che i giudici sono chiamati ad esercitare nell'ambito delle procedure giudiziali di propria competenza.

3) In seguito all'emersione di elementi che possano far ragionevolmente ritenere che la parte interessata dal procedimento giudiziario sia vittima di tratta o sia a rischio di divenirlo, il Tribunale, nel pieno rispetto delle norme in

materia di protezione internazionale, qualora si tratti di potenziale vittima che abbia proposto ricorso avverso la decisione della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, e previa acquisizione del consenso dell'interessato/a (come da modello allegato, redatto in calce al verbale d'udienza, sottoscritto dall'interessato/a e con l'indicazione del recapito telefonico dell'interessato/a), segnala il caso al referente individuato dal Progetto Oltre la Strada tramite la Cancelleria della Sezione specializzata.

4) In seguito alla segnalazione, il personale individuato nell'ambito degli enti pubblici attuatori o dei soggetti privati convenzionati del Progetto Oltre la Strada si rende disponibile a svolgere nel più breve tempo possibile, avvalendosi eventualmente dei propri mediatori culturali, alcuni colloqui con la persona segnalata come possibile vittima di tratta al fine di conseguire gli obiettivi di cui al punto n. 1.

5) Il personale individuato nell'ambito del Progetto Oltre la Strada si impegna ad inviare alla Cancelleria della Sezione specializzata, entro un termine di 15 giorni dalla segnalazione, un aggiornamento relativamente all'effettivo avvio dei colloqui, nonché - solo in situazioni di grave e particolare urgenza, e su specifica richiesta della Sezione specializzata del Tribunale – entro 30 giorni dalla segnalazione, nota contenente i primi elementi informativi, le iniziali valutazioni del personale responsabile dei colloqui e l'indicazione della necessità di prevedere ulteriori incontri.

6) Alla conclusione del percorso di valutazione, all'esito del numero di colloqui che l'ente attuatore stesso riterrò congruo, il referente individuato dal Progetto Oltre la Strada invierà entro il termine massimo di quattro mesi dalla segnalazione - o nell'arco di un periodo maggiore in presenza di particolari e rilevanti circostanze da comunicarsi tempestivamente alla Cancelleria della Sezione specializzata - una relazione nella quale sono riportati gli elementi acquisiti.

7) Tale attività di valutazione, svolta dal personale individuato nell'ambito del Progetto Oltre la Strada nei limiti delle risorse disponibili, viene espletata senza oneri a carico del Tribunale e la relazione finale viene acquisita agli atti nel procedimento giurisdizionale; ha natura di prova atipica che

sarà inserita agli atti del procedimento e potrà essere utilizzata ai fini della decisione.

8) La segnalazione di *referral*, indipendentemente dalla fase del procedimento in cui avviene, nonché tutte le procedure oggetto del presente protocollo dovranno avvenire nella massima riservatezza e della valutazione del rischio di divulgazione delle informazioni, secondo le modalità procedurali sopra dette e quelle che verranno concordate con i referenti incaricati dell'ente anti-tratta, considerando come obiettivo fondamentale la sicurezza, l'incolumità, la *privacy* delle vittime e la stessa sostenibilità del sistema anti-tratta.

9) La Regione Emilia-Romagna, attraverso gli enti attuatori del Progetto Oltre la Strada, si impegna a collaborare con il Tribunale anche relativamente a situazioni di vittime di tratta già accolte o prese in carico dagli enti dal Progetto stesso; gli enti titolari delle prese in carico avranno cura di redigere una relazione di accompagnamento da trasmettere al Tribunale possibilmente entro i termini di cui al comma 12 dell'art. 35 bis del D.lgs. 25/2008.

10) La Regione Emilia-Romagna e il Tribunale si impegnano a realizzare incontri periodici per una verifica aggiornata sull'attuazione del presente Protocollo, per garantire l'aggiornamento e l'adeguamento in relazione a eventuali riforme legislative, e per favorire lo scambio reciproco di conoscenze sul fenomeno della tratta di esseri umani ed ottimizzare le modalità di collaborazione. La Regione e il Tribunale si impegnano altresì a promuovere attività formative congiunte negli ambiti di propria competenza.

11) La Sezione specializzata del Tribunale di Bologna e la Regione Emilia-Romagna, quale titolare del progetto Oltre la Strada, individuano un referente con il compito di interfacciarsi e coordinare l'organizzazione degli incontri periodici di cui al punto 10.

12) Il Protocollo d'intesa ha durata annuale e si rinnova automaticamente, salvo cessazione del Progetto Oltre la Strada o il suo mancato accreditamento presso il Dipartimento per le Pari Opportunità – Presidenza Consiglio dei Ministri.

13) Il presente Protocollo non comporta oneri finanziari a carico di alcuna delle due parti.

Letto, approvato e sottoscritto

IL TRIBUNALE DI BOLOGNA **LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Monica Raciti, Responsabile del SERVIZIO POLITICHE PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE, IL CONTRASTO ALLA POVERTA E TERZO SETTORE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2019/2281

IN FEDE

Monica Raciti

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Kyriakoula Petropulacos, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2019/2281

IN FEDE

Kyriakoula Petropulacos

OMISSIS

L'assessore Segretario

Bianchi Patrizio

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi